



COMUNE DI FALOPPIO
Provincia di Como

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

“APPROVAZIONE CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER DECENTRATE ANNUALITA' 2025.AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA”

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.mm.ii.

(Verbale n.24 del 06.11.2025)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Pentrella Chiara

Comune di FALOPPIO
Provincia di Como
Verbale n.24 del 06.11.2025

Parere dell'Organo di Revisione di revisione sulla proposta di delibera di Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione contrattazione decentrata integrativa per la costituzione e l'utilizzazione del fondo per decentrate annualità 2025. autorizzazione alla sottoscrizione definitiva"

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di delibera di Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione contrattazione decentrata integrativa per la costituzione e l'utilizzazione del fondo per decentrate annualità 2025. autorizzazione alla sottoscrizione definitiva";

L'anno 2025 il giorno 6 del mese di novembre alle ore 15,30 circa il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04.12.2023, nella persona della Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024/2026;

Ricevuto in data 14.10.2025, a mezzo Pec, nota del 27.08.2025, la proposta di delibera di Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione contrattazione decentrata integrativa per la costituzione e l'utilizzazione del fondo per decentrate annualità 2025. autorizzazione alla sottoscrizione definitiva", successivamente in data 03.11.2025 e in data 06.11.2025 documentazione integrativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 13.01.2025, approvazione della struttura organizzativa e indirizzi al conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'Assestamento Generale e Salvaguardia Degli Equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000";

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025, approvazione determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025;

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 02.04.2025, Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 07.04.2025, avente ad oggetto:” lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica via liberazione-(piccole opere, art.1, commi 29 e segg. legge 160/2019, annualità 2023) -approvazione perizia di variante in corso d’opera”;

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30.04.2025, approvazione tariffe tari anno 2025;

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 03.06.2025, avente ad oggetto: “*Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027*” in corso di ratifica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 06.08.2025, avente ad oggetto: “*Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027*” in corso di ratifica;

VISTO DL.n.80 /2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021”;

VISTA legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di recedere unilateralmente dall’Unione dei Comuni Lombardia Terre di Frontiera, con decorrenza 01.01.2024;

VISTA la determinazione n.324 del 23.07.2024, n.125 del Reg. Area Tecnica, avente ad oggetto: *Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – triennio 2023-2025- GIG 9717906DB6 – Provvedimento a seguito di recesso del comune di Faloppio dall’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera”;*

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 03.10.2025, avente ad oggetto:” approvazione *Modifica del piano integrato di attività e organizzazione approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027- relativa alla sezione 3 organizzazione e capitale umano e alla sottosezione 3.3. del piano integrato di attività e organizzazione (PIA.O.) 2025-2027.*”

VISTA la relazione avente ad oggetto la quantificazione delle risorse destinate al salario accessorio annualità 2025, del 12.02.2025 redatta dal Dr. Claudio Geniale, giusto incarico conferitogli con determinazione n. 515/39 del 21.11.2024, e già trasmesso al Responsabile dell’Area Finanziaria per la sua costituzione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 88 del 15.11.2024, con la quale è stata nominata la delegazione di parte datoriale che opera nell’ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in

quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;

VISTO il DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25” Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO la Legge di conversione 9 maggio 2025, n.69 con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.109 del 13.05.2025, Art.14, comma 1-bis,”. Determinazioni.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 16.12.2024. avente ad oggetto:” Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la costituzione fondo per le risorse decentrate dell’anno 2024”;

VISTO il decreto del Sindaco Decreto Sindacale n.2 del 28.01.2025, con il quale è stata nominata Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la dott.ssa Cinzia Tettamanti;

VISTA la determinazione n.358 del Reg. Generale de 23.07.2025, n.29 del Reg. Interno del 23/07/2025, avente ad oggetto: “Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2025”- Parte Stabile , a firma della dott.ssa Cinzia Tettamanti;

VISTO l'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 (d'ora in poi solo "CCNL"), il quale disciplina le materie e i limiti della contrattazione decentrata;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 26.09.2025, avente ad oggetto:” Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2025/2027”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 05.09.2025, avente ad oggetto:” Costituzione delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell’art.8, comma 2, del CCNL 16.11.2022”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 05.09.2025, avente ad oggetto: ”Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025, art.79 CCNL del 16.11.2022.Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e la destinazione delle risorse”;

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto: *“Approvazione contrattazione decentrata integrativa per la costituzione e l’utilizzazione del fondo per decentrate annualità 2025.autorizzazione alla sottoscrizione definitiva”*

Le OO.SS. sono stati convocate previ contatti telefonici e con mail informali

VISTO il verbale di pre-intesa *contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt.7 e 8 del CCNL 16.11.2022, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate 2025.sottoscritto in data 01.10.2025 dalle delegazioni di parte pubblica, parte sindacale (OO.SS) e RSU -Presidente della delegazione di parte Pubblica, Dott.ssa Lucia Giordani;*

VISTA la pre-intesa del Contratto Integrativo Decentrato per il personale dipendente e destinazione fondo anno 2025;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e s.m.i;

VISTO l'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dal D. Lgs. n.75/2017, che stabilisce:

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;

“3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.”;

EVIDENZIATO che il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. stabilisce:

•all'art. 5, comma 2, che “Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2 , comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9”;

•all'art.7, comma 5, che “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”; - all'art. 45, comma 3, che: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

PREMESSO

- Che con decreto del Sindaco Decreto Sindacale n.2 del 28.01.2025, con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la dott.ssa Cinzia Tettamanti, il quale con Determinazione Settore Economico-Finanziario n.358 del Reg. Gen. del 23.07.2025 n. 29 – Registro

Interno del 23.07.2025 ha costituito il fondo risorse decentrate anno 2025 ai sensi del nuovo CCNL 16.11.2022 di cui trattasi su cui è stato rilasciato il parere positivo con verbale n.18 del 05.09.2025 del revisore unico del comune di Faloppio Dott.ssa Pentrella Chiara;

- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

PRESO ATTO delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art.79 e 80 del CCNL 2019-2021 DEL 16.11.2022
- Decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.109 del 13.05.2025, Art.14, comma 1-bis,”.
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita) e, in particolare, la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica (c.d. *Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero dei dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

PREMESSO che:

- **DATO ATTO CHE:** con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2025, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025-2027;
- con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025-2027;
- con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 13.05.2025, esecutiva, è stato approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2024;
- con verbale deliberazione di Consiglio Comunale di Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2025, con cui è stato approvato l’Assestamento Generale e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del Testo Unico n.267/2000;
- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse

decentrate che, costituendo la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti, è un'attribuzione gestionale;

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente;

VISTO l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

RILEVATO CHE in data 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 79, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono qui riportate:

- per la **Parte stabile** dovranno essere inserite le seguenti risorse:

1. risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e **comma 2, lettera a)** (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; **lettera b)** (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); **lettera c)** (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; **lettera d)** (eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); **lettera f)** (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); **lettera g)** (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);
2. Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
3. incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
4. differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;

- Per la **parte variabile** dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 **lettera a)** (risorse derivanti

dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); **lettera b)** (quota di risparmi conseguiti per la **parte variabile** dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno;

Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 **lettera a)** (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); **lettera b)** (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); **lettera c)** (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); **lettera d)** (importi un tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); **lettera f)** (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); **lettera g)** (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

- Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018

Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

RICHIAMATO il sopra citato articolo 7 del CCNL del 16/11/2022 che disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL del 21.05.2018, il cui comma 4, del Comparto Funzioni Locali definisce le seguenti materie oggetto di contrattazione:

- a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);
- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70- bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come 15 rideterminati dall'art. 84- bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82, comma 2;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018;
- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett.
- h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore);
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del presente CCNL;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente CCNL;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 30, comma 8 (Turno) del presente CCNL, in materia di turni di lavoro notturni; aa) individuazione delle figure professionali di cui all'art. 35, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) del presente CCNL; ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole statali;

ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30, comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno;

ad) modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art. 22 del CCNL del 1.04.1999; ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all'art. 81, comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo;

af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell'art. 55, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”

RICHIAMATO il sopra citato articolo 8 del CCNL del 16/11/2022 che dispone quanto segue:

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto. 3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).

5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad).

6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione

dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 17 parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi. 9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 21.05.2018.

VISTO il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente;

RILEVATO che il comma 6 del citato art. 79 CCNL 2019/2021 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate "*deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*";

CONSIDERATO che, a tal fine, occorre tenere presente anche delle risorse destinate alle posizioni organizzative;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTO l'art.33 comma 2 del d.l. 34/2019 che testualmente dispone: "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle*

entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il dpcm 27 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

PRESO ATTO che il personale in servizio è pari al numero rilevato al 31 dicembre 2018 e che, pertanto, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025, considerato quale limite iniziale, senza operare l'adeguamento previsto all'art. 33 del D.L. 34/2019;

VISTA la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – che ha evidenziato che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 9, comma 2- bis del D.L. n.78/2010;

DATO ATTO che, con propria determinazione n. 358 del 23.07.2025, è stato quantificato il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 e il Fondo posizioni organizzative e retribuzioni di risultato in € 36.304,53, finanziato con fondi di bilancio per gli enti senza la dirigenza.

VISTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, punto 3, *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017”;*

CONSIDERATO che l'art. 79 del CCNL al comma 1, lett. a) e b) e comma 1 bis, prevede che l'importo consolidato delle risorse viene determinato come segue:

- di un importo unico consolidato anno 2017 pari ad euro 19.968,84;
- di un importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie del contratto, in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 2021, quantificato in € 676,00, non soggetto a vincolo di spesa;
- di un importo pari alle Differenze PEO personale in servizio alla data del 01.01.2021 pari ad euro 374,40;
- di un importo pari alla differenza stipendiali tra B3e B1 e tra D3 e D1 a carico del bilancio (dip. B3 e D3 al 01.04.2023) pari ad euro 4.895,50.

VISTO CHE risulta, pertanto, verificato il limite di spesa complessivo delle risorse del lavoro accessorio costituito dalle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e dalla quota relativa alla retribuzione di posizione e di risultato imputata sul bilancio;

PRESO ATTO che:

- che la previsione di spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2025 è inferiore rispetto al triennio 2011/2013;
- che le risorse di parte variabile e parte stabile considerate ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2025 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
- che i documenti programmatici per il triennio 2025/2027 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;

ATTESO CHE si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001;

RITENUTO di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

PRESO ATTO di rideterminare, per le motivazioni in premessa, e secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati in premessa e secondo la disciplina normativa in vigore, il Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2025, quantificato con Determinazione n.358 del 23.07.2025 nella consistenza complessiva di, **euro 36.304,53** ai fini della conclusione della trattativa per la definizione dei criteri per la destinazione dello stesso, come da prospetto contabile allegato;

DI DARE, altresì, atto che:

- le risorse destinate alla contrattazione decentrata troveranno copertura finanziaria sugli appositi interventi del bilancio di previsione anno 2025/2027 ed afferenti la spesa del personale, nel rispetto della normativa sul salario accessorio vigente;
- di dare atto che, nelle more della stipulazione del CCDI per l'anno 2025, continueranno ad applicarsi le regole indicate nel CCDI 2019/2021 con conseguente liquidazione al personale dipendente dei compensi spettanti e previsti dal medesimo CCDI;
- di stabilire che è stato osservato quanto disposto dal D.L. 90/2014 in ordine al contenimento della spesa del personale per l'anno 2024 rispetto alla media del triennio 2011/2013;

DI DARE, altresì, atto che la spesa riguardante il Fondo per le Risorse Decentrate 2025 sarà interamente esigibile all'atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa annuale e che la quota da liquidare nell'esercizio successivo sarà destinata alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati nell'esercizio 2025;

DI DARE ATTO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso all' ufficio di segreteria perché ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini della Legge n. 241/90 e successive sulla trasparenza, si dispone la pubblicazione della presente

determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

VISTO l'Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

VISTO il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

RICHIAMATI:

- l'Allegato B del Piano integrato di Attività Organizzazione 2025-2027 Sezione 2.- Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezione 2.2 Performance, contenente il Piano della Performance Triennio 2025-2027;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 02.04.2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

PRESO ATTO CHE, ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, del D. Lgs. n.165/2001:

- “Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art.7, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art.10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n.165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45” (art. 8, comma 5, CCNL 21.5.2018);
- “qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z)”;

PRESO ATTO che con verbale di deliberazione n. 76 del 05.09.2025 la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo

decentrato per il personale dipendente a seguito dell'accordo siglato per la parte economica anno 2025;

CONSIDERATO che, a tal fine, occorre tenere presente anche delle risorse destinate alle posizioni organizzative;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno, a decorrere dal 2017, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016, determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – che ha evidenziato che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L. n°78/2010;

PRESO ATTO che:

- dal Rendiconto 2024 risulta che il Comune di Faloppio ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio";
- la previsione di spesa complessiva per il personale per l'esercizio 2025 è inferiore rispetto al triennio 2011/2013;
- le risorse di parte variabile e parte stabile considerati ai fini della costituzione del Fondo incentivante per il personale per l'anno 2025 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
- i documenti programmatici per il triennio 2025/2027 sono improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale;

TENUTO CONTO CHE, il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2025 sarà presumibilmente inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto in attuazione dell'art. 33 c. 2 bis del D. Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro capite al 31.12.2018;

DATO ATTO che con verbale n. 18 del 05.09.2025, il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025;

PRESO ATTO

Della quantificazione del "fondo" come definita, con Determinazione Settore Servizio Ragioneria e Tributi, Determinazione n.358 del Reg Generale del 23.07.2025, a firma del Responsabile Dott.sa Cinzia Tettamanti;

PRESO ATTO del Contratto collettivo decentrato integrativo decentrato ai sensi dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2025.

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL 16.11.2022, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2025.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Pre-intesa 01.10.2025
Periodo temporale di vigenza		Anno 2025
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Dott.ssa Lucia Giordani – Segretario Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: Firmatarie della pre-intesa: FP-CGIL Lombardia Como, Firmatarie del contratto: FP-CGIL Lombardia Como RSU: Maurizio Bonacorsi
Soggetti destinatari		Personale non dirigente del Comune di Faloppio
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2025. b) fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettera, f) del CCNL 31.3.1999 e art. 79 e 80 CCNL 2019-2021 del 16.11.2022.
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno? Acquisito Parere del Revisore dei Conti
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? Nessun rilievo
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Adottato all'interno del PIAO con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02.04.2025 per il triennio 2025/2027
		È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza previsto dalla l.190/2012? Adottato all'interno del PIAO con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02.04.2025 per il triennio 2025/2027
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui alla l. 190/2012? Sì per quanto di competenza.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009? Relazione validata da Nucleo di Valutazione	
Eventuali osservazioni =====		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme d'legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

1) COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025

Per quanto riguarda la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2025 si dà atto dell'apposito prospetto allegato alla presente, nel modo seguente:

- Viene confermato il finanziamento dell'indennità di comparto introdotta dal CCNL 2002/2005;
- Viene confermato il finanziamento delle indennità da condizioni di lavoro, nella misura di 2,00 euro;

- Viene stanziato un importo pari a 3,00 euro giornalieri dell'indennità di servizio esterno alla Polizia Locale;
- Viene confermato il finanziamento delle risorse per la produttività individuale.

Le risorse del Fondo sono state adeguate alle disposizioni del CCNL 2019/2021 del 16.11.2022.

Il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2025, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i. verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia, per assicurare il rispetto del tetto massimo di spesa per il personale di cui al D.M. 17 marzo 2020 di attuazione del D.L.34/2019.

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

È stato inserito l'importo di € 6.102,37.= con risorse disponibili in parte variabile da destinare alla performance individuale, che verrà ripartita in base agli obiettivi di performance e con utilizzo delle schede di valutazione.

2) RISORSE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

a) PRESTAZIONI DI PERSONALE IN OCCASIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO

Alla data odierna non sono stati richiesti ed effettuati servizi ricadenti nella sfera privata.

3) INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO

Viene inserito nella costituzione del Fondo anno 2025 l'importo di € 600,00 per indennità di rischio da riconoscere all'operaio comunali e di € 1.200,00 per indennità di disagio da riconoscere all'operaio e all'Istruttore Amministrativo che svolgono le mansioni di autista di scuolabus. Viene inserito nella costituzione del Fondo anno 2025 l'importo di € 450,00 per indennità di maneggio lavori da corrispondere all'impiegata dell'ufficio servizi demografici che riveste anche la qualifica di agente contabile e per l'impiegata dell'ufficio ragioneria che riveste l'incarico di economo comunale

4) INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE

Viene inserito nella costituzione del Fondo anno 2025 l'importo presunto di € 900,00 per indennità servizio esternodell'Agente di Polizia Locale stabilendo l'indennità giornaliera in un importo pari a € 3,00, ai sensi dell'art. 56- quinques del CCNL 2016-2018, da liquidare a seguito di relazione del Comandante. L'importo verrà confermato di anno in anno a seconda delle risorse disponibili cercando di uniformarlo a quello previsto dagli altri comuni che compongono la convenzione per il servizio associato di Polizia Locale "Terre di frontiera".

5) RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Il finanziamento della somma per la remunerazione della retribuzione di risultato avviene con fondi di bilancio e quindi al di fuori del fondo di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 16.11.2022.

6) L'accordo ha validità per il periodo 01/01/2025-31/12/2025. Le risorse indicate nel presente contratto si intendono automaticamente impegnate, nei limiti indicati dallo stanziamento di bilancio, salvo eventuali successive variazioni che si rendessero necessarie, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla procedura di autorizzazione della spesa. Gli importi non liquidati nell'anno 2025, ma per i quali è sorto il diritto alla corresponsione in base al presente contratto, saranno riportati al nuovo esercizio finanziario tra i residui passivi e successivamente liquidati secondo le procedure di spesa e per gli importi effettivamente spettanti.

Allegato 1 Tabella analitica della costituzione del fondo.

RISORSE STABILI
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>

Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 79, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	19.968,84
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.c), CCNL 2016/2018: Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente - cumulo dal 2018	0,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.e), CCNL 2016/2018: Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	0,00
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	0,00
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.a), CCNL 2016/2018: Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	0,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.b), CCNL 2016/2018: Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	0,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.g), CCNL 2016/2018: Incremento per riduzione stabile fondo lavorostraordinario	0,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018	676,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	374,40
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	4.895,50
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per aumento di dotazione organica da stabilizzazione	0,00
TOTALE RISORSE STABILI		25.914,74
<i>Di cui soggette a limiti</i>		19.968,84
INCREMENTI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.d), CCNL 2016/2018: Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	0,00
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.f), CCNL 2016/2018: Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	0,00
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.j), CCNL 2016/2018: Incremento per obiettivi del Piano performance	0,00
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.k), CCNL 2016/2018: Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	0,00
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	2.545,50
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	0,00
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.a), CCNL 2016/2018: Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	0,00
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.b), CCNL 2016/2018: Piani di razionalizzazione	0,00
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.c), CCNL 2016/2018: Risorse da specifiche disposizioni di legge (Istat €	0,00
	710,50 e incentivi evasione tributaria € 4,500,00)	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel 2022) e 2022	0,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	0,00

Art. 80 comma1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	0,00
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018	475,37
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018 - Recupero 2022	0,00
D.lgs. 75/2017	Limite fondo 2016	-781,06
D.l. 34/2019	Il limite al trattamento accessorio del personale è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo	8.149,98
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	10.389,79
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	<i>2.545,50</i>
	TOTALE FONDO 2025	36.304,53
	Di cui assoggettati a limite 2016	21.733,28

A) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Descrizione*	Importo
Art. 80, comma 2, lett. a) – premi performance organizzativa	0,00
Art. 80 comma 2, lett. b) - premi performance individuale	6.102,37
Art. 80, comma 1, – progressioni economiche orizzontali	15.293,79
Art. 80, comma 2, lett. c) – Indennità di rischio	600,00
Art. 80, comma 2, lett. c) – Indennità disagio	1.200,00
Art. 80, comma 2, lett. c) – Maneggio valori	450,00
Art. 68, comma 2, lett. d) – Identità di turno	1.920,00
Art. 68, comma 2, lett. d) – Maggiorazione lavoro Festivo	0,00
Art. 56 quinquies – Indennità servizio esterno polizia locale	900,00
Art. 80, comma 2, lett. e) – indennità per specifiche responsabilità	4.400,00
Art. 80, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 67, comma 3, lett. c) f) g) (compensi Istat);	0,00
Incentivi recupero evasione tributaria art. 67 c. 3 lett. C	0,00
Art. 80, c.1 CCNL 21.5.2018 – indennità di comparto	5.479,84
Art. 56-ter Servizio P.L. aggiuntivo a carico privati	0,00
Somme rinviate	0,00
Totale	36.304,53

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL

16.11.2022C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance contenuto nel Piano della performance 2025/2027 e nell'apposito titolo del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Viene riservato un importo pari a € 6.102,37 per i premi correlati alla performance individuale. Tale importo verrà ripartito sulla base alle schede di valutazione e ai criteri stabiliti dall'apposto CCDI.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;Lo schema di CCDI non prevede differenziali stipendiali.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano della performance 2025/2027,

con particolare riferimento alla produttività individuale, ci si attende un incremento della produttività del personale coinvolto.

**Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL
16.11.2022, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2025**

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 260 del 17.07.2025 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	25.914,74
Risorse variabili	11.170,85
D.Lgs. 75/2017 - decurtazione fondo	-781,06
Totale	36.304,53

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Importo unico consolidato anno 2017

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 19.968,84.=

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.a), CCNL 2016/2018: Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	0,00
Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.b), CCNL 2016/2018: Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	0,00
Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.g), CCNL 2016/2018: Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	0,00
Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018	676,00
Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	374,40
Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	4.895,50
Incremento per aumento di dotazione organica da stabilizzazione	0,00
TOTALE	5.945,90

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.d), CCNL 2016/2018: Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	0,00

Incremento max 1,2% monte salari 1997	2.545,50
Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	0,00
Risorse di cui all'art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.c), CCNL 2016/2018: Risorse da specifiche disposizioni di legge	0,00
Art. 79 comma 2 lett. d) - Residui anno precedente lavoro straordinario	0,00
Art. 80 comma1 - Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	0,00
Art. 79 comma 3 - Incremento 0,22% monte salari 2018	475,37
Art. 33, co. 2 d.l. 34/2019 - Incremento per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018	8.149,98
TOTALE	11.170,85

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 16.11.2022

Art. 79 comma 2 lett. b), CCNL 2019/2021 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 212.125,00 (Lit. 410.731.270), per una possibilità di incrementomassima di € 2.545,50 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 2.545,50, pari al 1,2%. Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, pertanto sono state effettuate le seguenti decurtazioni.

Descrizione	Importo
Totale riduzioni	781,06

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	25.914,74
Risorse variabili	11.170,85
Totale fondo tendenziale	28.835,61
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	0,00
Decurtazione risorse variabili	781,06
Totale decurtazioni fondo tendenziale	781,06
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	25.914,74
Risorse variabili	10.389,79
Totale Fondo sottoposto a certificazione	36.304,53

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 10.690,46 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	5.438,38
Progressioni orizzontali	15.293,79
Altro	0,00
Totale	20.732,16

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 15.530,91.=, così suddivise:

Descrizione	Importo
Differenziali stipendiali	0,00
Indennità di rischio	600,00
Indennità di disagio	1.200,00
Indennità di maneggio valori	450,00
Maggiorazione lavoro festivo	0,00
Servizio P.L. aggiuntivo a carico privati – Art. 56-ter	0,00
Indennità servizio esterno Polizia Locale	900,00
Indennità di turno	1.920,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 80 c. 2 lett. e CCNL 16.11.2022)	4.400,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 80 c. 2 lett. c)	0,00
Produttività organizzativa di cui all'art. 80 c. 2 lett. a)	0,00
Produttività individuale di cui all'art. 80 c. 2 lett. b)	6.102,37
Totale	15.530,91

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto accertificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	20.773,62
Somme regolate dal contratto	15.530,62
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	36.304,53

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 25.914,74, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, differenziali di progressione economica, indennità al personale educativo degli asili nido, Indennità ex VIII q.f. non titolare di PO) ammontano a € 20.773,62=. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo

per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Lo schema di CCDI non prevede differenziali stipendiali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondocertificato 2024

Costituzione del fondo	Fondo 2025 (A)	Fondo 2024 (B)	Differenza A-B
Art. 79, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	19.968,84	19.968,84	0,00
Art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.c), CCNL 2016/2018	676,00	676,00	0,00
Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	4.895,50	4.895,50	0,00
differenze tra gli incrementi a regime	374,40	374,40	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	25.914,74	25.914,74	0,00
Incremento max 1,2% monte salari 1997	2.545,50	2.545,50	0,00
Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	0,00	0,00	0,00
Art. 79, comma 2, lett. a, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 3 lett.c), CCNL 2016/2018:	0,00	81.268,73	-81.268,73
Art. 33, comma 2, d.l. 34/2019	8.149,98	5.230,13	+4.640,90
Incremento 0,22% monte salari 2018	475,37	475,37	0,00
TOTALE INCREMENTI VARIABILI	11.170,85	89.519,73	-79.128,67
Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017	-781,06	-781,06	0,00
TOTALE FONDO 2025	36.304,53	114.653,41	-79.128,67

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondocertificato 2024.

Descrizione	Fondo 2025 (A)	Fondo 2024 (B)	Differenza A-B
Progressioni orizzontali anni precedenti	15.293,79	15.548,86	-255,07
Progressioni orizzontali con decorrenza nell'anno di riferimento	0,00	0,00	0,00
Indennità di comparto - quota a carico del fondo	5.438,38	5.627,04	-147,02
Indennità personale educativo asili nido (ex art. 31, c. 7, secondo periodo CCNL 14/09/2000 e art. 6 CCNL 5/10/2001)	0,00	0,00	0,00
Indennità ex VIII q.f. non titolare di PO (ex art. 37, c.4 CCNL 06.07.1995)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	20.732,16	21.175,90	- 443,74
Premi correlati alla performance organizzativa:	0,00	0,00	0,00
Premi correlati alla performance individuale	6.102,37	10.378,78	-4.276,41
Indennità condizioni di lavoro:			
- rischio:	600,00	0,00	+ 600,00
- maneggio valori:	450,00	0,00	+ 450,00
- disagio:	1.200,00	0,00	+ 1.200,00
Indennità servizio esterno polizia locale	900,00	0,00	+ 900,00
Indennità di turno, reperibilità e compensi art. 24, c. 1, CCNL 14/09/2000			
- Indennità di turno:	1.920,00	1.920,00	0,00
- Maggiorazione lavoro festivo:	0,00	0,00	0,00
- Reperibilità:	0,00	0,00	0,00
Compensi specifiche responsabilità:			

- personale Aree Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari non EQ:	3.500,00	0,00	+ 4.500,00
- Ufficiale stato civile e anagrafe:	450,00	0,00	+ 450,00
- Ufficiale Elettorale:	450,00	0,00	+ 450,00
Indennità di funzione polizia locale	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA ART. 79 COMMA 2	15.572,37	12.298,78	+ 3.273,59
Compensi previsti da disposizioni di legge e compensi Istat			
- Incentivi IMU E TARI:	0,00	0,00	0,00
- Compensi ISTAT censimento discriminazioni 2025	0,00	0,00	0,00

- Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023 - EX MERLONI	0,00	81.268,73	-81268,73
Compensi ai messi notificatori (ex art. 54 CCNL 14.09.2000)	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA ART. 67 C. 3, LETT. C), F), G) CCNL 2016-2018	0,00	81.268,73	-81.268,73
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE	36.304,53	114.743,41	-78.438,88

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli istrumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione
 Il sistema contabile dell'ente è di tipo finanziario con finalità autorizzatoria. Il Comune di Faloppio adotta lo schema di bilancio previsto dal Dlgs 118/2011.

L'unità elementare della spesa del bilancio autorizzatorio è il macroaggregato. I macroaggregati sono divisi in capitoli: i capitoli rappresentano l'unità elementare del piano esecutivo di gestione. I capitoli possono essere a loro volta suddivisi in articoli.

Il Fondo per le risorse decentrate essenzialmente è contenuto nel capitolo 101201101, ad eccezione delle somme relative all'indennità di comparto e alle progressioni orizzontali. Si dà atto che lo stanziamento del capitolo verrà adeguato con variazione di bilancio e che tale aumento di stanziamento sarà finanziato con le somme eccedenti previste nei capitoli degli stipendi.

L'ente utilizza un apposito software per la gestione dei dati stipendiali, in particolare le voci del salario accessorio sono classificate in modo tale da consentire la corretta imputazione sui capitoli del fondo previsti in bilancio nel rispetto della capienza degli stessi.

Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017 novella che decorre dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Nel caso di specie l'importo è stato calcolato considerando il limite determinato per l'Unione dei Comuni Terre di Frontiera ovvero € 119.522,07 su n.44 per n.8 dipendenti transitati presso il Comune di Faloppio; tale procedura permette di quantificare il limite di riferimento per l'applicazione della norma in € 21.733,28.

In relazione ai finanziamenti applicati per la quantificazione del fondo decentrato per l'anno corrente, al fine di rispettare il suddetto limite, è applicata una riduzione di € 781,06.

L'art.33, comma 2, del DL n.34/2019 novella che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

In relazione alla programmazione dei fabbisogni del personale, nel corso dell'anno 2024 si è rilevato un incremento effettivo del personale dovuto a nuove assunzioni rispetto alle unità transitate presso il Comune di Faloppio di n.1,29, ovvero per n.2 unità a regime nell'anno 2025 oltre una nuova assunzione nel corso dell'anno corrente, pertanto, l'adeguamento del limite permette di applicare un finanziamento per a € 8.149,98 da monitorare in relazione alle assunzioni effettivamente realizzate nel corso dell'anno.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura finanziaria del Fondo delle risorse decentrate anno 2025 e relativi oneri ed IRAP, è assicurata con le risorse previste dal Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 e Fondo Pluriennale Vincolato anno 2024 con riferimento ai capitoli di bilancio inerenti la spesa del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché al capitolo 101201101 (fondocontrattazione decentrata).

ESAMINATO il testo della pre-intesa al 2025 (parte economica), le parti stabiliscono che le somme libere e negoziabili sono pari ad euro 36.304,53 e sono utilizzate come segue:

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE CON CCNL 2019-2021

DESCRIZIONE		2025	
DA PARTE STABILE	Art. 80, c. 1	Progressioni orizzontali anni precedenti	€ 15.293,79
	Art. 80, c. 2, lett. j)	Progressioni orizzontali con decorrenza nell'anno di riferimento	€ -
	Art. 80, c. 1	Indennità di comparto - quota a carico del fondo	€ 5.438,38
	Art. 80, c. 1	Indennità personale educativo asili nido (ex art. 31, c. 7, secondo periodo CCNL 14/09/2000 e art. 6 CCNL 5/10/2001)	€ -
	Art. 80, c. 1	Indennità ex VIII q.f. non titolare di PO (ex art. 37, c.4 CCNL 06.07.1995)	€ -
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA PARTE STABILE		€ 20.732,16
PARTE PREVALENTE RISORSE ART. 79 C. 2	Art. 80, c. 2, lett. a)	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA:	
	Art. 80, c. 2, lett. b)	Premi correlati alla performance individuale	€ 6.102,37
	Art. 80, c. 2, lett. c) e art. 70-bis	Indennità condizioni di lavoro:	
		- rischio:	€ 600,00
		- maneggio valori:	€ 450,00
		- disagio:	€ 1.200,00
	Art. 100	Indennità servizio esterno polizia locale	€ 900,00
	Art. 80, c. 2, lett. d)	Indennità di turno, reperibilità e compensi art. 24, c. 1, CCNL 14/09/2000	
		- Indennità di turno:	€ 1.920,00
		- Maggiorazione lavoro festivo:	€ -
	- Reperibilità:	€ -	
Art. 80 c. 2, lett. e) e art. 84	Compensi specifiche responsabilità:		
	- personale Aree Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari non EQ:	€ 3.500,00	
	- Ufficiale stato civile e anagrafe:	€ 450,00	
	- Ufficiale Elettorale:	€ -	
	- Messo Notificatore/Ufficiale giudiziario:	€ 450,00	
Art. 80, c. 2, lett. f) e art. 97	Indennità di funzione polizia locale	€ -	
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA ART. 79 C. 2		€ 15.572,37	
ART. 67 C. 3, LETT. C), F), G) CCNL 2016-2018	Art. 80, c. 2, lett. g), art. 67, c. 3 lett. c) e art. 70 ter CCNL 2016/2018	Compensi previsti da disposizioni di legge e compensi Istat	€ -
		- Incentivi IMU E TARI:	€ -
		- Compensi ISTAT censimento discriminazioni 2025	€ -
		- Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023 - EX MERLONI	€ -
Art. 80, c. 2, lett. h)	Compensi ai messi notificatori (ex art. 54 CCNL 14.09.2000)	€ -	
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA ART. 67 C. 3, LETT. C), F), G) CCNL 2016-2018		€ -	
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE		€ 36.304,53	

Totale risorse stabili	25.914,74
Totale risorse stabili utilizzate	20.732,16
Avanzo parte stabile	8.886,28
Totale risorse variabili	10.389,79
Totale risorse variabili utilizzate	15.572,37
Importo finanziato con risorse di parte stabile	-5.182,58

DATO ATTO che per quanto riguarda la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2025:

- Viene confermato il finanziamento dell' indennità di comparto introdotta dal CCNL 2002/2005;
- Viene confermato il finanziamento delle indennità da condizioni di lavoro, nella misura di 2,00 euro;
- Viene stanziato un importo pari a 3,00 euro giornalieri dell' indennità di servizio esterno alla Polizia Locale;
- Viene confermato il finanziamento delle risorse per la produttività individuale.

Le risorse del Fondo sono state adeguate alle disposizioni del CCNL 2019/2021 del 16.11.2022.

Il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 per l'anno 2025, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i. verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia, per assicurare il rispetto del tetto massimo di spesa per il personale di cui al D.M. 17 marzo 2020 di attuazione del D.L. 34/2019.

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

È stato inserito l'importo di € 6.102,37.= con risorse disponibili in parte variabile da destinare alla performance individuale, che verrà ripartita in base agli obiettivi di performance e con utilizzo delle schede di valutazione.

RISORSE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

a) PRESTAZIONI DI PERSONALE IN OCCASIONE DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO

Alla data odierna non sono stati richiesti ed effettuati servizi ricadenti nella sfera privata.

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO

Viene inserito nella costituzione del Fondo anno 2025 l'importo di € 600,00 per indennità di rischio da riconoscere all'operaio comunale e di € 1.200,00 per indennità di disagio da riconoscere all'operaio e all'Istruttore Amministrativo che svolgono le mansioni di autista di scuolabus. Viene inserito nella costituzione del Fondo anno 2025 l'importo di € 450,00 per indennità di maneggio lavori da corrispondere all'impiegata dell'ufficio servizi demografici che riveste anche la qualifica di agente contabile e per l'impiegata dell'ufficio ragioneria che riveste l'incarico di economo comunale

INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE

Viene inserito nella costituzione del Fondo anno 2025 l'importo presunto di € 900,00 per indennità servizio esterno dell'Agente di Polizia Locale stabilendo l'indennità giornaliera in un importo pari a € 3,00, ai sensi dell'art. 56- quinquies del CCNL 2016-20 I 8, da liquidare a seguito di relazione del Comandante.

L'importo verrà confermato di anno in anno a seconda delle risorse disponibili cercando di uniformarlo a quello previsto dagli altri comuni che compongono la convenzione per il servizio associato di Polizia Locale " Terre di frontiera".

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Il finanziamento della somma per la remunerazione della retribuzione di risultato avviene con fondi di bilancio e quindi al di fuori del fondo di cui all' art. 17 del C.C.N.L. 16.11.2022.

L'accordo ha validità per il periodo 01/01/2025-31/12/2025. Le risorse indicate nel presente contratto si intendono automaticamente impegnate, nei limiti indicati dallo stanziamento di bilancio, salvo eventuali successive variazioni che si rendessero necessarie, fatto salvo quanto

previsto dalla normati va vigente in ordine alla procedura di autorizzazione della spesa. Gli importi non liquidati nell'anno 2025, ma per i quali è sorto il diritto alla corresponsione in base al presente contratto, saranno riportati al nuovo esercizio finanziario tra i residui passivi e successivamente liquidati secondo le procedure di spesa e per gli importi effettivamente spettanti.

VERIFICATO che, come confermato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di Bilancio;

VERIFICATO che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di Bilancio;

RICHIAMATA la determinazione del settore economico-finanziario n.358 del 23.07.2025, con la quale è stato quantificato il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 in € 36.304,53.

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 1-bis della legge di conversione 9 maggio 2025, n.69 con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13.05.2025 il quale prevede che *“ A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.*

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO l'art.80 fondo risorse decentrate utilizzo:

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico

nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; 100 incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000; e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL; f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili; k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2. 101 4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, del D.Lgs. 267/2000 del responsabile del settore finanziario dott.ssa Cinzia Tettamanti;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 del Segretario comunale Responsabile del servizio Area Affari Generali, la dott.ssa Lucia Giordani;

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale
- il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025;

- CCNL 2019-2021 del 16.11.2022;
- il CCNL 21 MAGGIO 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- gli artt. 40, 40bis e 48 del D. Lgs n. 165/2001;
- il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n 118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
- la Circolare n. 25/202012 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
- la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato;
- la Circolare n. 12/2016 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Decreto Sindacale n.2 del 28.01.2025, del Responsabile Finanziario;
- Art. 80 comma 1 ultimo periodo: eventuali risorse residue di parte stabile, non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- la nota MEF - RGS - Prot. 175706 del 27/06/2025 – U.
- il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02.04.2025;
- il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 05.09.2025;
- il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 05.09.2025;
- il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 03.10.2025;

EVIDENZIATO CHE:

- La spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 6 del 27.02.2025;

RICHIAMATI

nota Prot.12454 del 15.01.2021-U MEF-RGS;

- il verbale di pre-intesa dell'Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 2025;
- relazione illustrativa e relazione economico-finanziaria;
- relazione illustrativa ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2025;
- la determinazione del Settore Responsabile del Servizio Finanziario, n. 358 del 23.07.2025;
- il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art.3 che, modificando il D. Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;
- Visto il D.Lgs. n.150/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010 n. 122;
- il D.Lgs n.165 del 30.03.2001;
- Il D.Lgs. n.118/2011;
- Parere verbale n.18 del 05.09.2025 Costituzione fondo anno 2025;
- l'articolo 14, comma 1-bis della legge di conversione 9 maggio 2025, n.69 con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25.

TENUTO CONTO CHE

ai sensi e per gli effetti dell'art.40 -bis, comma 1, del D.Lgs n.165/2001, e l'art.79 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2022, recante la disciplina di dettaglio concernente la costituzione del Fondo risorse

decentrate, l'art.80 dello stesso del contratto collettivo nazionale riguardante le modalità dell'utilizzo delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa e L'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017 e smi.

VERIFICATA

la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio per l'anno 2025 determinando risorse disponibili anno 2025 di euro 36.304,53 costituite da risorse stabili (al netto riduzione art.9 c.2 bis D.L.78/2010) per euro 25.914,74, e risorse variabili (al netto riduzione art.9 c.2 bis D.L.78/2010) per euro 10.389,79.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla conformità della pre-intesa relativa al contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennio 2025 (parte economica per l'anno 2025) per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2025 siglata dalle delegazioni trattanti in data 01.10.2025, attestando la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto, nonché la compatibilità economico – finanziaria e le modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio comunale e con i vincoli posti dal contratto nazionale e dalle norme vigenti;

RACCOMANDA

Al Responsabile del Servizio, il rispetto del termine per l'invio all'ARAN e al CNEL entro il termine prescritto di cinque giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, firmato dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale previsto dall'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001:

TRASMETTERE copia della presente alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente.

Faloppio/Melzo,06.11.2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Pentrella Chiara